

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2019, n. 2

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività.
(GU n.47 del 23-11-2019)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. Gen.
dell'11 giugno 2019).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione

1. Al comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

b) la lettera b bis) e' abrogata.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 dopo le parole: «fissati nel regolamento di attuazione» sono inserite le seguenti: «definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dal comma 1, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico). - 1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori

economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.»

2. L'art. 19-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 3

Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici

1. Dopo l'art. 19-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Selezione degli operatori economici). - 1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'art. 4 sono disciplinate le

modalita' per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialita' nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitivita' della procedura di selezione del contraente.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'art. 19 ter, comma 3.»

Art. 4

Sostituzione dell'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara

1. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto). - 1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacita' di altri soggetti e' tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione e' esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.

2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilita' per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione e' estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonche' dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:

a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;

b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;

c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.»

2. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

1. L'art. 11 della legge provinciale n. 1 del 2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici). - 1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.»

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC.» sono soppresse;

b) le parole: «Le linee guida sono adottate» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'interpretazione e l'applicazione

dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, la Provincia puo' adottare linee guida».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente:

«7-bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori e' di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.»

3. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente:

«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»

4. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «diversi dal presidente» sono soppresse.

5. Il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente:

«6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma I selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneita' professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalita', anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.»

6. commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono abrogati.

7. Alla fine del comma 8 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.»

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione

1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Stipulazione del contratto in pendenza delle

verifiche). - 1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.»

2. La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «si applica la normativa statale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto da questo comma»;

b) alla fine del comma sono inserite le parole: «Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.»

4. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.»

5. Nel comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.» sono sostituite dalle seguenti: «L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 prevista dall'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.»

6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.»

2. Il comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

3. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli

appalti al di sopra del quale si applica questo comma.»

4. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' sostituito dal seguente:

«5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' inserito il seguente:

«5-bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche e' comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.»

6. Il comma 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' sostituito dal seguente:

«6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilita' di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non e' quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma e' effettuata anche quando emergono delle irregolarita' in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5-bis.»

7. Al comma 8 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, per il suo tramite,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «dei dipendenti dell'appaltatore» sono inserite le seguenti: «, del subappaltatore».

8. I commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

9. Il comma 11 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e' abrogato.

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'art. 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «non superi € 192.300» sono sostituite dalle seguenti: «non superi la soglia di rilevanza europea».

2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente:

«2-quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Universita' degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente:

«6-bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento nonche' le relative unioni e l'organismo di rappresentanza degli stessi possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di questo comma.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 36-quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente:

«1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non piu' necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la

pianificazione urbanistica

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «individuate dal comma 2, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'art. 41, comma 2, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.»

3. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«j-bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi;».

4. Nel comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di cessazione».

5. Alla fine del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: o, tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)».

6. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «visitabilita' degli edifici privati e pubblici.» sono inserite le seguenti: «Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'art. 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime.»

7. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si pronuncia sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio.»

8. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine».

9. Dopo il comma 14-bis dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«14-ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14-bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.»

Art. 11

Integrazioni dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«a-bis) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la

loro approvazione e' presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020;».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove l'attivazione in via sperimentale, da parte di comuni e di comunita', di modalita' di presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione della documentazione progettuale o del soggetto richiedente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita' di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare fasi di applicazione progressiva della sperimentazione.»

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia

1. Al comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c), dopo le parole: «e dei relativi impianti» sono inserite le seguenti: «, nonche' di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete,»;

b) nella lettera i), dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «, nonche' di demolizione di linee elettriche aeree,»;

c) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 79 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non e' richiesto alcun titolo abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano gia' stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla normativa vigente. Questo comma non si applica agli impianti e parchi eolici, ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete.»

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«d-bis) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria.»

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «almeno della classe energetica B +» sono sostituite dalle seguenti: «almeno della classe superiore a quella obbligatoria».

Art. 13

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge

provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

1. Nella lettera I) del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «nonche' di linee elettriche aeree».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. Se la realizzazione del medesimo intervento e' soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosita', ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.»

3. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: «per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale» sono inserite le seguenti: «, se l'intervento non e' sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale».

Art. 14

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalita'

1. Dopo l'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, e' inserito il seguente:

«Art. 116-bis (Vendita diretta dei prodotti agricoli). - 1. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a cio' destinati, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente.»

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonche', entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 118-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attivita' rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attivita' ivi compresi i centri terziari per attivita' amministrative strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonche' alla fornitura di beni e servizi correlata alle attivita' insediate.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a piu' strutture alberghiere.»

Art. 15

Modificazioni dell'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

1. Il comma 11 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008 e' sostituito dal seguente:

«11. Il comune puo' autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado nei seguenti casi:

a) in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;

b) in caso di' acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;

c) in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza.»

2. Dopo il comma 11 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008 e' inserito il seguente:

«11-bis. I termini previsti dal comma 1 1, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune una sola volta per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate.»

Art. 16

Modificazioni dell'art. 50-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002, dopo le parole: «parametri strutturali» sono inserite le seguenti: «delle unita' abitative».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' inserito il seguente:

«2-ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'art. 50, comma 2, nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettivita', limitatamente alle parti interessate da tali interventi;

c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti.»

Art. 17

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 e' inserito il seguente:

«4-ter. Per migliorare l'efficienza nell'attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'art. 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), e' istituito un nucleo preposto allo

svolgimento di questa attivita'. Il nucleo puo' avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonche' della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attivita' nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualita' personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalita' di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4-bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrita' e accessibilita', le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.»

Art. 18

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna

1. Nel comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.» sono sostituite dalle seguenti: «La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalita' di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 40-sexies della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 e' inserito il seguente:

«3-bis. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualita' dei servizi resi alla collettivita', la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attivita', la Provincia puo' prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1.»

Art. 19

Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 6-ter dell'art. 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 e' inserito il seguente:

«6-quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione e' riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.»

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' sostituito dal seguente:

«1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'art. 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita', anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14-bis; in particolare sono definiti i casi in cui e' richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 22-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 15-bis.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' abrogato.

3. All'art. 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «la validita' e l'idoneita' dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario,» sono soppresse;

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'art. 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validita' e idoneita' economico-finanziaria dell'iniziativa, nonche' i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa puo' far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una societa' di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'art. 6.»

4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Accordi con altre istituzioni). - 1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione puo' anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.»

5. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Marchio di qualita' con indicazione di origine in ambito agroalimentare). - 1. Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attivita' di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualita' con indicazione di origine per portare a conoscenza dei consumatori la qualita' e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.

2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente:

«4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'art. 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.»

7. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente:

«Art. 36.1 (Conoscenza delle opportunita' di incentivazione). -
1. Per promuovere la conoscenza da parte delle imprese sulle agevolazioni e le opportunita' d'incentivazione disponibili, e per favorire la creazione di un sistema di incentivi coordinato, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale l'insieme degli strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti esternamente o dagli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.»

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande gia' presentate oppure gia' definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Se le aree indicate nell'art. 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

Art. 21

Integrazione dell'art. 39-ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente

1. Dopo il comma 1 dell'art. 39-ter della legge provinciale sui trasporti 1993 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio e' svolto nel rispetto dell'art. 11, sommi 4 e 4-bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalita' di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni.»

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «l'istituzione del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale».

2. All'art. 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: «e maestro professionale»;

b) nel comma 1, le parole: «e' istituito il titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»;

c) nell'alinea del comma 2 le parole: «, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato,» sono soppresse;

d) nella lettera a) del comma 2 le parole: «il titolo di maestro artigiano puo' essere conferito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»;

e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e del titolo di maestro professionale»;

f) nella lettera b) del comma 2 le parole: «in qualita' di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in qualita' di imprenditore per non meno di tre anni»;

g) nella lettera d) del comma 2 le parole: «per il conseguimento del titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b)»;

h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: «il conferimento ai maestri artigiani» sono inserite le seguenti: «e ai maestri professionali»;

i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Giunta provinciale puo' istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2-ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato.»

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «o di maestro professionale».

4. Nella lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 20-bis della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «per il rilascio del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale».

Art. 23

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti supporto dei giovani imprenditori agricoli

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'art. 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite:

a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005);

b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio;

c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

3-ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede

all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3-bis.»

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' inserita la seguente:

«h-ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi costituiti per perseguire le finalita' generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttivita' e della sostenibilita' agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditivita' positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono aggiunte le parole: «L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, e' garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attivita' affidate nonche' poteri di spesa e di controllo.»

4. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche con riferimento ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020.

Art. 24

Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 e' inserita la seguente:

«d-bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'art. 16, comma 1 bis;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalita' elevate e medie della carta di sintesi della pericolosita' ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui e' necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonche' la verifica della conformita' urbanistica.»

Art. 25

Integrazioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico

provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. All'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 7-ter sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-septies»;

b) dopo il comma 7 sexies e' inserito il seguente:

«7-septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico e' rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche qualiquantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione puo' contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito.»

2. Il rinnovo tacito previsto dall'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 26

Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale

1. Alla fine del comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: «Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale puo' prevedere che la proprieta' delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito.»

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

1. Dopo l'art. 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente:

«Art. 1.2 (Rapporto di fine concessione). - 1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti:

a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'art. 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non piu' utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonche' quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonche' i rapporti giuridici ad essi inerenti;

b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle

caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a);

c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a) e l'elencazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa;

d) l'elencazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti nei dieci anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione;

e) ove applicabile, il progetto di gestione d'invaso, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione determinate da altre autorità;

g) gli eventuali impegni significativi assunti dal concessionario verso i terzi in forza della concessione che hanno durata superiore alla stessa;

h) per ciascun impianto di produzione di energia, i dati di energia ceduta alla rete elettrica degli ultimi cinque anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione, espressi con riguardo ad un periodo di tempo non superiore ad un giorno.

2. Per le concessioni prorogate ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 15-ter, il rapporto di fine concessione contiene anche una relazione relativa al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal comma 15-quater del medesimo articolo:

a) realizzazione degli interventi previsti nella lettera b);

b) programma per la conservazione del volume utile dell'invaso e per la funzionalità degli organi di scarico e di manovra ai sensi della lettera d).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le modalità e i termini perentori entro cui è consegnato il rapporto di fine concessione e possono essere specificati o integrati i relativi contenuti.

4. Lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni, delle opere e degli impianti è verificato dalla Provincia tramite analisi, approfondimenti e sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4; queste attività sono svolte compatibilmente con le esigenze di continuità della produzione di energia elettrica da parte dei concessionari. Il concessionario è tenuto, a propri oneri e spese, a consentire l'effettuazione delle predette attività e a rendere disponibili le informazioni utili a tale scopo.

5. Se la Provincia rileva l'assenza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione consegnato ai sensi di questo articolo, il concessionario è tenuto a trasmettere tempestivamente alla stessa i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste.

6. In caso di rifiuto del concessionario uscente a trasmettere il rapporto di fine concessione, di incompletezza o erroneità dei dati forniti o di ritardo nella loro trasmissione, la Provincia, decorso il termine perentorio indicato e ferme restando la tutela risarcitoria del danno ingiusto e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.

7. Per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto speciale, il rapporto di fine concessione è consegnato con le modalità ed entro il termine, non superiore a nove mesi, fissati dalla Provincia. La Provincia, a seguito di motivata richiesta del concessionario, può prorogare il termine fissato; se la concessione

della proroga comporta il superamento del limite previsto dal periodo precedente, essa non puo' avere durata superiore a tre mesi.»

2. Nel comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le parole: «in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico» sono inserite le seguenti: «, o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente:

«1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatori o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1.»

4. Dopo l'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente:

«1-bis 1.1 (Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque). - 1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 1, la Provincia pubblica, per un periodo non inferiore a novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso che assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa.

2. La Provincia pubblica un avviso riguardante la volonta' di assegnare le grandi derivazioni idroelettriche e l'avvenuta presentazione delle domande ai sensi del comma 1 sul BUR e all'albo dei coinuni previsti dal medesimo comma. Nel medesimo avviso e' inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni scritte.

3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1 sono valutate nel rispetto dei criteri individuati dalla disciplina provinciale in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. In ogni caso le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla Giunta provinciale, sulla base di criteri di prioritari' individuati con apposita delibera. Sono in ogni caso respinte le domande tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali. Le domande presentate ai sensi di questo articolo oltre il termine previsto dal comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da quello idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo e' effettuato nel rispetto della relativa disciplina di settore.»

Art. 28

Abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. L'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 2000 e' abrogato.

Art. 29

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 e' inserito il seguente:

«4-bis. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia puo' concedere a favore dei soggetti previsti dall'art. 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonche' di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilita' e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalita' per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

2. Il comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi gia' realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

Art. 30

Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale

1. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: «dei soggetti gia' dipendenti.» sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale puo' assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'art. 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), puo' essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.»

Art. 31

Modificazione dell'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunita' con strumenti di partenariato pubblico-privato

1. Il comma 10 dell'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e' abrogato.

Art. 32

Disposizioni finanziarie

1. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 19 bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come inserito dal comma 1 dell'art. 2, si provvede con le risorse gia' autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilita'), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'art. 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti).

3. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 9,

comma 3, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 17, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 20, comma 4, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti).

7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 22, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

8. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1.

9. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 29, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (soccorso civile), programma 2 (interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si

provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

11. Dall'applicazione dell'art. 30 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

12. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

13. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 33 Entrata in vigore

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: Fugatti